



“Consiglio regionale della Campania”

XII LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE

N. REGISTRO GENERALE 15 del 23/03/2026

**NORME PER IL RICONOSCIMENTO, LA VALORIZZAZIONE E LA TUTELA DEL CAREGIVER
FAMILIARE**

Firmato da: Luca Fella Trapanese



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA
Gruppo Consiliare
"Movimento 5 Stelle"

Proposta di Legge Regionale
"NORME PER IL RICONOSCIMENTO, LA VALORIZZAZIONE
E LA TUTELA DEL CAREGIVER FAMILIARE"

A iniziativa dei consiglieri

Luca Fella Trapanese

Raffaele Aveta

Salvatore Flocco

Gennaro Saiello

Elena Vignati



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA
Gruppo Consiliare
“Movimento 5 Stelle”

INDICE

Art. 1 – Finalità

Art. 2 – Definizione

Art. 3 - Individuazione e riconoscimento del caregiver familiare

Art. 4 - Rete di sostegno al caregiver familiare

Art. 5 - Interventi a favore del caregiver familiare in qualità di prestatore di cura e assistenza

Art. 6 - Interventi a tutela del benessere psicofisico del caregiver familiare

Art. 7 - Budget personale del caregiver familiare

Art. 8 - Riconoscimento delle competenze maturate dal caregiver familiare

Art. 9 - Misure per i giovani caregiver familiari in ambito educativo e formativo

Art. 10 - Misure per la conciliazione tra attività lavorativa e attività di cura e di assistenza

Art. 11 - Misure di accompagnamento successivo alla cessazione dell'attività di cura - Dopo di loro

Art. 12 - Clausola valutativa

Art. 13 – Abrogazioni

Art. 14 – Disposizioni finanziarie

Art. 15 – Entrata in vigore



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA
Gruppo Consiliare
"Movimento 5 Stelle"

Art. 1

(Finalità)

1. La Regione riconosce, valorizza e tutela la figura del caregiver familiare all'interno della società, quale componente fondamentale della rete di assistenza alla persona in condizione di disabilità o di non autosufficienza e quale risorsa ulteriore del sistema integrato dei servizi sociali, sociosanitari e sanitari.
2. La Regione riconosce e tutela, altresì, il caregiver familiare in quanto persona autonoma, titolare di diritti individuali propri, diversi da quelli della persona assistita.
3. Nell'ambito della programmazione sociale, sociosanitaria e sanitaria, la Regione promuove misure di supporto economico, formativo, psicologico e organizzativo, ulteriori rispetto a quelle destinate alla persona assistita, finalizzate a sostenere il caregiver familiare, garantendone il diritto alla qualità della vita e prevenendo il rischio di isolamento e discriminazione, oltre che di sovraccarico assistenziale e di esclusione sociale e lavorativa.
4. La Regione riconosce il valore sociale ed economico dell'attività svolta dal caregiver familiare, in quanto elemento essenziale per la sostenibilità del sistema regionale di assistenza territoriale e per la coesione sociale.



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA

Gruppo Consiliare
"Movimento 5 Stelle"

Art. 2

(Definizione)

1. Ai fini della presente legge e in conformità con la definizione contenuta nell'art. 1, comma 255 della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, per caregiver familiare si intende la persona che assiste e si prende cura del coniuge, dell'altra parte dell'unione civile o del convivente di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76, di un familiare entro il secondo grado, ovvero, nei soli casi indicati dall'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, di un familiare entro il terzo grado, non autosufficiente, che sia riconosciuto disabile ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o sia titolare dell'indennità di accompagnamento di cui all'articolo 1 della legge 11 febbraio 1980, n. 18.
2. In caso di sopravvenuta normativa statale, modificativa, integrativa o abrogativa dell'art. 1, comma 255 della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, la definizione di caregiver familiare di cui al comma 1 si intende, ai fini della presente legge, automaticamente adeguata.
3. Il caregiver familiare, in relazione ai bisogni della persona assistita, presta attività di cura e di assistenza nell'ambiente domestico o nel contesto in cui la stessa vive, seguendola nella vita di relazione, nella mobilità, nelle attività della vita quotidiana.
4. Ai fini dell'accesso agli interventi e ai benefici previsti dalla presente legge, per ciascuna persona assistita è individuato un caregiver familiare di riferimento, nella persona che presta il maggior carico di assistenza, ferma restando la facoltà di individuare ulteriori caregiver, nei limiti eventualmente previsti dalla normativa statale.
5. Per giovane caregiver familiare si intende la persona di età fino a trentadue anni che si prende cura di un proprio familiare che versi in una delle condizioni di non autosufficienza di cui al comma 1, anche in presenza di un caregiver familiare di riferimento formalmente riconosciuto ai sensi dell'articolo 3.
6. Il caregiver familiare partecipa al percorso di valutazione multidimensionale effettuato dai servizi territoriali competenti, finalizzato alla definizione e alla realizzazione del Progetto di Vita di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62 e del Piano di Assistenza Individualizzato (PAI) di cui al decreto legislativo 15 marzo 2024, n. 29, nonché degli ulteriori strumenti di intervento previsti dalla normativa vigente.
7. I piani di cui al comma 6 prevedono, nell'ambito della presa in carico del caregiver familiare e nel rispetto degli indirizzi della programmazione regionale:
 - a) il coinvolgimento attivo e informato del caregiver nella definizione e nell'attuazione degli interventi a favore dell'assistito;
 - b) la valutazione autonoma del carico assistenziale del caregiver familiare;
 - c) l'individuazione di misure di supporto dedicate al caregiver, comprese attività di sollievo e accompagnamento.
8. La Giunta regionale, con il regolamento di cui all'art. 3, comma 8, stabilisce le modalità con le quali, nell'ambito della valutazione autonoma del caregiver familiare, è determinato il carico assistenziale del caregiver familiare, sulla base di criteri oggettivi e verificabili, quali le condizioni della persona assistita, la complessità dei bisogni assistenziali e delle connesse



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA

Gruppo Consiliare
"Movimento 5 Stelle"

procedure terapeutiche, la convivenza con l'assistito, l'intensità dell'impegno dedicato e la continuità dell'assistenza prestata, il livello di stress, il rischio di burnout, le condizioni socio-lavorative derivanti dall'attività di assistenza svolta.



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA
Gruppo Consiliare
"Movimento 5 Stelle"

Art. 3

(Individuazione e riconoscimento del caregiver familiare)

1. Nel rispetto del principio di autodeterminazione, l'individuazione del caregiver familiare è effettuata dalla persona assistita e comunicata ai competenti servizi territoriali, attraverso la manifestazione di volontà espressa in qualunque forma, ivi compreso l'utilizzo di strumenti e dispositivi di comunicazione della volontà.
2. Nel caso in cui la persona assistita sia destinataria di misure di protezione giuridica, l'individuazione del caregiver familiare avviene ad opera dell'amministratore di sostegno, ove dotato dei relativi poteri, del tutore o del curatore, tenendo conto in ogni caso della volontà della persona assistita.
3. Se la persona assistita è minore di età, l'individuazione del caregiver familiare spetta ai genitori esercenti la responsabilità genitoriale.
4. Il caregiver familiare, individuato secondo le modalità descritte ai commi 1, 2 e 3, viene formalmente riconosciuto all'esito della procedura di cui al comma 8.
5. Il caregiver familiare può richiedere l'iscrizione nel Registro dei caregiver familiari previsto dall'articolo 8 della legge regionale 20 novembre 2017, n. 33 (Norme per il riconoscimento ed il sostegno del caregiver familiare).
6. Nel rispetto dei principi di libertà e consensualità che caratterizzano il rapporto caregiver/assistito, il caregiver familiare cessa la propria attività in caso di revoca da parte della persona assistita, di decesso della medesima ovvero nell'ipotesi di rinuncia.
7. Al fine di facilitare il caregiver nello svolgimento della propria attività e di ridurre i tempi di attesa per l'accesso alle prestazioni in suo favore e in favore della persona che necessita di cura e assistenza, al caregiver familiare formalmente riconosciuto è rilasciato un apposito tesserino identificativo denominato Card del Caregiver.
8. La Giunta regionale, con regolamento da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta dell'Assessore regionale competente *ratione materiae*, previo parere della competente commissione consiliare permanente, definisce la procedura di riconoscimento e il modello regionale di presa in carico del caregiver familiare.
9. In caso di sopravvenuta disciplina statale che regoli in via esclusiva o prevalente le modalità di riconoscimento della qualifica di caregiver familiare, le disposizioni regionali si applicano in quanto compatibili e si intendono automaticamente adeguate.



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA
Gruppo Consiliare
"Movimento 5 Stelle"

Art. 4

(Rete di sostegno al caregiver familiare)

1. Al fine di assicurare l'efficacia dell'attività di assistenza, la Regione garantisce supporto al caregiver familiare attraverso la rete di sostegno costituita dal sistema integrato dei servizi sociali, sociosanitari e sanitari e dalle reti di solidarietà presenti sul territorio.
2. La rete di sostegno, delineata nell'ambito del Progetto di Vita e del Piano Assistenziale Individualizzato (PAI) della persona assistita all'esito della valutazione multidimensionale effettuata dai servizi territoriali competenti, riserva specifica attenzione ai bisogni del caregiver familiare e può comprendere:
 - a) il responsabile del caso (o case manager), quale figura di riferimento e referente del caregiver familiare;
 - b) il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta, quale referente terapeutico, nonché lo specialista che ha in cura l'assistito, l'infermiere referente e lo psicologo di comunità;
 - c) i servizi sociali, sociosanitari e sanitari, le Case di comunità e, in caso di specifiche necessità, i servizi specialistici sanitari;
 - d) le istituzioni scolastiche, i servizi educativi e formativi, nonché le figure professionali di sostegno e inclusione, nei casi in cui la persona assistita sia minore o studente;
 - e) i centri per l'impiego, i servizi per il lavoro e gli altri soggetti pubblici o accreditati competenti in materia di politiche attive del lavoro, nei casi in cui sia necessario prevedere interventi di sostegno, conciliazione o inclusione socio-lavorativa riferiti al caregiver familiare, con particolare riguardo a misure di flessibilità, riqualificazione professionale, accompagnamento al reinserimento lavorativo o riconoscimento delle competenze maturate nell'attività di cura;
 - f) le associazioni maggiormente rappresentative dei caregiver familiari, le associazioni del Terzo settore rappresentative delle persone assistite e delle loro famiglie, gli enti religiosi civilmente riconosciuti operanti nel territorio regionale.
3. La Giunta regionale, con il regolamento adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 8, disciplina i criteri e le modalità di individuazione dei soggetti di cui al comma 2, lettera f), ai fini della loro partecipazione ai processi di programmazione, attuazione e monitoraggio dei piani regionali sociali, sociosanitari e sanitari.



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA
Gruppo Consiliare
"Movimento 5 Stelle"

Art. 5

(Interventi a favore del caregiver familiare in qualità di prestatore di cura e assistenza)

1. Il caregiver familiare, in quanto attore insostituibile del sistema di welfare regionale, partecipa ai processi di valutazione, pianificazione e attuazione dei percorsi di cura destinati alla persona assistita ed è coinvolto in modo attivo nella definizione e nella realizzazione del Progetto di Vita e del Piano Assistenziale Individualizzato (PAI), assumendone i relativi impegni.
2. I servizi sociali, sociosanitari e sanitari, previo consenso dell'assistito ovvero del suo rappresentante legale, e nel rispetto delle norme in materia di trattamento e protezione dei dati personali di cui al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, al codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e al decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, sono tenuti a fornire al caregiver familiare:
 - a) informazioni sulle problematiche della persona assistita, sui bisogni assistenziali e sulle cure necessarie;
 - b) informazioni sui diritti e i criteri di accesso alle prestazioni sociali, sociosanitarie e sanitarie;
 - c) informazioni sulle misure di supporto disponibili a favore della sua attività di assistenza e cura.
3. La Regione, anche attraverso la rete di sostegno definita all'articolo 4, nei limiti delle risorse disponibili nel Fondo regionale per il sostegno del caregiver familiare istituito ai sensi dell'articolo 14, riconosce al caregiver familiare, al fine di supportarlo nell'attività di cura e di agevolarne l'accesso ai servizi, i seguenti interventi, calibrati sulle specifiche esigenze emerse in sede di valutazione multidimensionale:
 - a) formazione e aggiornamento gratuiti forniti da figure specialistiche operanti nell'ambito della rete di sostegno regionale, anche in modalità telematica attraverso video e tutorial;
 - b) contributi per l'adattamento dell'ambiente domestico finalizzati a migliorare le condizioni di sicurezza e di accessibilità, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia;
 - c) diritto all'accesso e all'affiancamento dell'assistito nei reparti di pronto soccorso e di degenza, compatibilmente con le condizioni cliniche e le esigenze di sicurezza della struttura sanitaria;
 - d) servizi di telemedicina per ridurre spostamenti e tempi di attesa;
 - e) domiciliazione delle visite specialistiche;
 - f) promozione di accordi con il sistema regionale delle farmacie per la consegna a domicilio dei dispositivi e dei farmaci.
4. La Regione attiva un numero verde dedicato al caregiver familiare e prevede, sul proprio portale istituzionale, una sezione informativa costantemente aggiornata sui diritti, i servizi e le misure di sostegno disponibili.



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA
Gruppo Consiliare
"Movimento 5 Stelle"

Art. 6

(Interventi a tutela del benessere psicofisico del caregiver familiare)

1. Nell'ambito del Progetto di Vita e del Piano Assistenziale Individualizzato (PAI), il caregiver familiare è oggetto di valutazione autonoma e distinta rispetto alla persona assistita, ai fini della determinazione del carico assistenziale valutato alla luce dei criteri definiti all'art. 2, comma 8.
2. I sostegni e le misure volte a tutelare il benessere psicofisico del caregiver familiare sono definiti in apposita sezione del Progetto di Vita, del PAI o degli altri piani di intervento predisposti per la persona assistita.
3. La Regione, anche attraverso la rete di sostegno delineata all'articolo 4, nei limiti delle risorse disponibili nel Fondo regionale per il sostegno del caregiver familiare istituito ai sensi dell'articolo 14, riconosce al caregiver familiare, al fine di assicurarne il benessere psicofisico e il diritto alla qualità della vita, i seguenti interventi, coerenti con le risultanze della valutazione di cui al comma 1:
 - a) misure di sostegno economico disciplinate dagli articoli 7 e 11;
 - b) regime di accesso prioritario a programmi di prevenzione sanitaria e screening promossi dal Servizio sanitario regionale, in considerazione del rischio di sovraccarico psicofisico connesso all'attività di cura;
 - c) percorsi di supporto psicologico gratuito, anche mediante accordo con l'Ordine degli Psicologi della Campania, per contrastare il rischio di burnout e di stress psicofisico derivanti dalle attività svolte;
 - d) servizi sociali di supporto, quali la messa a disposizione di strumenti qualificati per favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro degli assistenti familiari, in collaborazione con i Centri per l'impiego;
 - e) attivazione di percorsi di conciliazione tra attività di cura e attività lavorativa ai sensi dell'articolo 10;
 - f) promozione di accordi con le associazioni delle compagnie assicurative per la stipula di polizze agevolate finalizzate alla copertura del caregiver familiare per i rischi di infortuni o di responsabilità civile collegati all'attività prestata;
 - g) sostituzioni temporanee in caso di impedimento, al fine di garantire il regolare svolgimento dell'attività assistenziale.
4. La Giunta regionale, con il regolamento di cui all'articolo 3, comma 8, stabilisce le modalità di realizzazione degli interventi previsti dalle lettere da b) a g) del comma 3 del presente articolo e dall'articolo 5, individuandone gli strumenti di monitoraggio.



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA
Gruppo Consiliare
"Movimento 5 Stelle"

Art. 7

(Budget personale del caregiver familiare)

1. La Regione attribuisce al caregiver familiare formalmente riconosciuto una misura di sostegno economico, di seguito denominata budget personale del caregiver familiare, a titolo di riconoscimento del valore economico e sociale dell'attività svolta, quale contributo a fondo perduto, destinato a spese connesse alla tutela della salute psicofisica, ad attività di sollievo e a percorsi di formazione e aggiornamento professionale.
2. Nei limiti delle risorse disponibili nel Fondo regionale per il sostegno del caregiver familiare, il budget personale è riconosciuto nella misura fissa di euro 200,00 mensili, quale integrazione rispetto alle misure di sostegno previste dalla normativa statale, ed è attribuito ai caregiver familiari che presentano il più elevato carico assistenziale, all'esito della valutazione multidimensionale effettuata dai servizi territoriali competenti sulla base dei criteri di cui all'articolo 2, comma 8.
3. Il budget personale è erogato dagli Ambiti Territoriali competenti ai beneficiari ed è accreditato sulla Card del Caregiver rilasciata ai sensi dell'articolo 3, comma 7. Le spese effettuate tramite la Card del Caregiver, attraverso strumenti di pagamento tracciabili, non sono soggette a rendicontazione da parte del beneficiario.



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA
Gruppo Consiliare
"Movimento 5 Stelle"

Art. 8

(Riconoscimento delle competenze maturate dal caregiver familiare)

1. La Regione valorizza l'esperienza e le competenze maturate dal caregiver familiare nell'attività di assistenza e cura, anche ai fini di politiche attive mirate all'accesso o al reinserimento lavorativo dello stesso al termine di tale attività.
2. L'esperienza maturata dal caregiver familiare nell'ambito del Progetto di Vita o del Piano Assistenziale Individualizzato (PAI), formalmente attestata dai servizi competenti, è individuata quale competenza certificabile dagli organismi titolati ai sensi del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, e della disciplina regionale in materia di individuazione, validazione e certificazione delle competenze, ovvero quale credito formativo per l'accesso o il conseguimento della qualifica di operatore socio-sanitario o di altre figure professionali dell'area sociosanitaria, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
3. Con il regolamento della Giunta, da adottarsi ai sensi dell'articolo 3, comma 8, sono disciplinate le modalità operative per:
 - a) la rilevazione e la documentazione delle competenze acquisite nell'ambito della presa in carico integrata sociosanitaria;
 - b) il rilascio dell'attestazione da parte dell'Azienda Sanitaria Locale e dell'Ambito territoriale sociale competente;
 - c) il raccordo con il repertorio regionale delle qualificazioni e con il sistema regionale di certificazione delle competenze.



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA
Gruppo Consiliare
"Movimento 5 Stelle"

Art. 9

(Misure per i giovani caregiver familiari in ambito educativo e formativo)

1. La Regione riconosce il valore sociale, educativo e relazionale dell'attività di cura prestata dai giovani caregiver familiari e ne promuove l'emersione e la valorizzazione nei percorsi di istruzione, formazione e inserimento lavorativo. A tal fine, sostiene, in collaborazione con istituzioni scolastiche, università ed enti accreditati, percorsi strutturati di riconoscimento e messa in trasparenza delle competenze acquisite nell'esperienza di cura, favorendone la validazione e certificazione secondo il sistema nazionale di cui al decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13.
2. La Regione promuove, d'intesa con il sistema universitario regionale, misure volte a facilitare l'accesso, la permanenza e il successo formativo degli studenti caregiver, anche attraverso:
 - a) il riconoscimento di crediti formativi universitari correlati alle competenze maturate nell'attività di cura;
 - b) la previsione di percorsi di accesso agevolato ai corsi di studio, in particolare nell'ambito delle professioni sanitarie e socio-assistenziali;
 - c) forme di esonero o riduzione delle tasse regionali universitarie e ulteriori misure di diritto allo studio in favore dei giovani caregiver, compatibilmente con le risorse disponibili;
 - d) l'attivazione di servizi dedicati di tutoraggio, orientamento e supporto psicologico, anche in considerazione del carico assistenziale sostenuto.
3. Nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche e formative, la Regione promuove, d'intesa con l'Ufficio scolastico regionale, l'adozione di modelli organizzativi e didattici flessibili e personalizzati, finalizzati a sostenere i giovani caregiver familiari nel loro percorso educativo. Tali interventi sono orientati a favorire la conciliazione tra attività di studio e responsabilità di cura, a prevenire fenomeni di dispersione scolastica e a valorizzare le competenze e le esperienze maturate nello svolgimento delle attività di assistenza.



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA
Gruppo Consiliare
"Movimento 5 Stelle"

Art. 10

(Misure per la conciliazione tra attività lavorativa e attività di cura e di assistenza)

1. La Regione tutela il caregiver familiare lavoratore contro il rischio che l'impegno di cura e il relativo carico assistenziale limitino o ostacolino il suo percorso lavorativo. Per agevolare la conciliazione della vita lavorativa con le esigenze di cura, la Regione, attraverso la promozione di intese e accordi con le associazioni datoriali e con le organizzazioni sindacali, promuove il riconoscimento al caregiver familiare di forme di flessibilità nella gestione del rapporto di lavoro, quali rimodulazione, organizzazione o modifica dell'orario di lavoro compatibili con l'attività di assistenza e cura prestata, ricorso a modalità di lavoro agile o priorità nella richiesta di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, nel rispetto delle disposizioni vigenti.
2. Gli Enti del Servizio Sanitario regionale e le Aziende Sanitarie Locali, nel rispetto della propria autonomia organizzativa, nelle ipotesi di indizione di procedure concorsuali per l'assunzione di personale sociosanitario, possono prevedere criteri premiali per i candidati che abbiano svolto attività di cura e assistenza in qualità di caregiver familiari formalmente riconosciuti ai sensi dell'articolo 3, comma 4.



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA
Gruppo Consiliare
"Movimento 5 Stelle"

Art. 11

(Misure di accompagnamento successivo alla cessazione dell'attività di cura - Dopo di loro)

1. La Regione riconosce e tutela la particolare condizione di vulnerabilità del caregiver familiare che può derivare dalla perdita della persona assistita. A tal fine, la Regione promuove interventi integrati finalizzati al sostegno psicologico, sociale e lavorativo del caregiver familiare, favorendo l'attivazione di percorsi personalizzati di presa in carico, anche attraverso le Case di Comunità e la rete dei servizi territoriali, comprendenti supporto per l'elaborazione del lutto e il recupero del benessere emotivo, nonché servizi di orientamento e accompagnamento al reinserimento sociale e lavorativo. Sono altresì promossi interventi di formazione, riqualificazione professionale e rientro nei percorsi di istruzione, anche mediante il riconoscimento di criteri di priorità o premialità nei programmi formativi finanziati o accreditati dalla Regione.
2. Nei limiti delle disponibilità del Fondo regionale per il sostegno del caregiver familiare, per il periodo successivo alla perdita della persona assistita, la Regione può prevedere, in favore del caregiver familiare, misure di sostegno economico temporaneo finalizzate a facilitare il percorso di transizione verso l'autonomia personale e lavorativa. Tali misure, di natura graduata e decrescente nel tempo, sono concesse sulla base di una valutazione multidimensionale dei bisogni, effettuata dai servizi competenti, e sono integrate, ove possibile, con percorsi attivi di inserimento lavorativo e inclusione sociale.
3. La Giunta regionale, con il regolamento di cui all'art. 3, comma 8, disciplina i criteri di accesso, di determinazione e di modulazione del contributo previsto dal presente articolo.
4. L'erogazione del contributo economico ha carattere temporaneo e, in ogni caso, non può superare i dodici mesi.



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA
Gruppo Consiliare
"Movimento 5 Stelle"

Art. 12

(Clausola valutativa)

1. Il Consiglio regionale valuta l'attuazione della presente legge e i risultati progressivamente conseguiti in termini di tutela della figura del caregiver familiare. A tal fine, con cadenza annuale, la Giunta regionale trasmette al Consiglio una relazione che documenta e descrive:
 - a) il numero dei caregiver familiari formalmente riconosciuti e il numero di caregiver familiari iscritti al Registro richiamato all'articolo 3, comma 5;
 - b) il numero di caregiver familiari sottoposti a valutazione multidimensionale autonoma del carico assistenziale;
 - c) il numero e la tipologia delle prestazioni erogate dalle Aziende Sanitarie Locali per fronteggiare il rischio di sovraccarico psicofisico del caregiver;
 - d) l'impatto sociale degli interventi previsti dalla presente legge;
 - e) le eventuali criticità riscontrate nell'attuazione della presente legge e le proposte di aggiornamento.
2. Le attività di cui al presente articolo sono svolte avvalendosi esclusivamente delle risorse umane, finanziarie e strumentali già disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA
Gruppo Consiliare
"Movimento 5 Stelle"

Art. 13

(Abrogazioni)

1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge è abrogata la legge regionale 20 novembre 2017, n. 33 (Norme per il riconoscimento ed il sostegno del caregiver familiare).
2. Restano fermi gli effetti dell'articolo 7, commi 1 e 2, della legge regionale 20 novembre 2017, n. 33, concernente l'istituzione del «Caregiver Day», e dell'articolo 8 della medesima legge, concernente l'istituzione del Registro dei caregiver familiari.



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA
Gruppo Consiliare
"Movimento 5 Stelle"

Art. 14

(Disposizioni finanziarie)

1. Per il finanziamento degli interventi previsti dalla presente legge è istituito, nell'ambito della Missione 12, Programma 2, Titolo I del bilancio regionale, il «Fondo regionale per il sostegno del caregiver familiare».
2. Alla dotazione del Fondo, quantificata in euro 8.510.000,00 per ciascuna delle annualità 2026, 2027 e 2028, si provvede mediante riduzione di pari importo della Missione 20, Programma 3, Titolo 1.
3. A decorrere dall'anno 2029, alla copertura degli oneri derivanti dalla presente legge si provvede con le risorse a valere sullo stanziamento autorizzato ai sensi della legge di bilancio di previsione finanziario della Regione Campania.



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA
Gruppo Consiliare
"Movimento 5 Stelle"

Art. 15

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.